

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DIEGO MANENTE

Seduta del 05/10/2018

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 04/11/2016 parte attrice ha esposto quanto segue:

- in data 09/03/2016 aveva effettuato il pagamento di un bollettino postale presso uno sportello dell'intermediario convenuto, utilizzando la carta bancomat emessa da altro intermediario;
- la procedura si era conclusa, a suo dire, con un messaggio di “*operazione eseguita*”, mentre secondo l'operatrice, a causa di un'interruzione del sistema, l'operazione non si era perfezionata ed era stata annullata;
- per tale ragione il ricorrente aveva proceduto al pagamento in contanti del bollettino presso un diverso sportello dell'intermediario convenuto;
- dopo alcuni giorni il ricorrente constatava l'addebito nel conto corrente sul quale era appoggiata la carta di pagamento di € 94,00 (92,50 + 1,50 € di commissioni);
- ritenendo trattarsi dell'importo relativo alla prima operazione sopra descritta, asseritamente non andata a buon fine, ne ha domandato il rimborso all'intermediario convenuto.

Stante l'esito negativo del reclamo, ha chiesto al Collegio la restituzione di € 94,00.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, contestando, comunque, nel merito la pretesa del ricorrente, sulla scorta di articolate considerazioni.

Conseguentemente ha chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di rigettarlo.

Sono seguite replica e controreplica, nelle quali le parti hanno ribadito le rispettive

allegazioni.

Nella riunione del 0/12/2017, il Collegio ha sospeso il procedimento e ha disposto che l'intermediario documenti la data di pagamento del bollettino postale offerto in comunicazione dal ricorrente, non risultando la data del timbro di ricevuta chiaramente leggibile.

L'intermediario ha riscontrato la richiesta comunicando l'impossibilità di documentare il pagamento del bollettino agli atti, in quanto non vi era stato all'origine il buon esito della transazione.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo relativo ad un asserito doppio pagamento dei un bollettino postale.

Al di là di ogni altra pur possibile considerazione, appare dirimente ai fini della decisione il fatto che manchi la prova, il cui onere era a carico di parte ricorrente, del preteso doppio pagamento dell'unico bollettino postale.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA